BCC ROMA

GRUPPO BCC ICCREA

Foglio Informativo n. 64

Crediti di Firma

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Roma Societa Cooperativa fondata nel 1954
Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale Via Sardegna, 129 - 00187 - Roma (RM)
Tel.: 06.5286.1 - Fax: 065286.3305
Sito web: http://www.bccroma.it - Email: info@roma.bcc.it - PEC: bccroma@actaliscertymail.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 01275240586
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4516, Cod. ABI: 8327 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. 111
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA

Il **credito di firma** è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente (affidato) nei confronti di un soggetto terzo (creditore). Il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso, e può rivalersi nei confronti di quest'ultimo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

Fidejussioni	
Importi massimi di commissioni (su base annua, calcolate per mese o frazione)	
Fidejussione inferiori a 6 mesi: ➔ al mese ➔ per fidejussioni di un solo mese	0,25%* con un minimo di € 50,00 0,40%** con un minimo di € 50,00 ** Esempio 1: Credito di Firma di € 10.000,00 rilasciato per 5 mesi* *€ 10.000,00*1,25% (0,25*5 mesi) = € 125,00* ***Esempio 2: Credito di Firma di € 20.000,00 rilasciato per 1 mese* *€ 20.000,00*0,40%= € 80,00*
Fidejussione da 6 mesi a meno di 1 anno (a bimestre o frazione di bimestre)	0,50%*** con un minimo di € 50,00 **** Esempio 3: Credito di Firma di € 20.000,00 rilasciato per 9 mesi* *€ 20.000,00*2,50% (0,50%*9 mesi) = € 500,00*
Fidejussione di 1 anno	3,40% con un minimo di € 50,00
Fidejussione di oltre 1 anno fino a 2 (per ogni anno o frazione)	3,60% con un minimo di € 50,00
Fidejussione di oltre 2 anni: ➔ per ogni anno ➔ per le frazioni di anno l'aliquota di commissione prevista per l'anno intero da conteggiare in ragione di trimestre o frazione	3,80% con un minimo di € 50,00 0,85% con un minimo di € 50,00
Proroga fideiussione	Stesse commissioni applicate per il rilascio
Rilascio fidejussione autenticata (oltre spese Pubblico Ufficiale)	Commissioni ordinarie + € 25,00
Castelletto rilascio fidejussione	3,40% con un minimo di € 50,00 (con periodicità di calcolo semestrale)
Rilascio fidejussione a garanzia dei rimborsi IVA/IRPEF	3,40% per anno
Interessi di mora	Pari al tasso debitore nominale annuo applicato dalla Banca, alla data di ciascun pagamento dalla stessa fatto, agli sconfinamenti in assenza di fido sui conti correnti "ordinari", quale pubblicizzato in conformità alla normativa di tempo in tempo vigente in materia di trasparenza dei servizi bancari. Ciò senza necessità di preventiva costituzione in mora, cui sin da ora espressamente

Foglio Informativo n. 64

Crediti di Firma

	rinunciamo.
Importi massimi di oneri e spese	
Istruttoria: → persone fisiche → persone giuridiche	 1,00% dell'importo (minimo € 250,00) 1,00% dell'importo (minimo € 250,00)
commissione predisposizione testo garanzia	€ 0,00
spese per invio testo garanzia beneficiario	€ 0,00
Perizia Tecnica iniziale (persone fisiche): → Mutui ordinari - Clientela Ordinaria - Soci → Mutui edilizi → Mutui in surroga Eventuali Perizie successive alla perizia iniziale: → Mutui ordinari → Mutui edilizi → Mutui in surroga	 0,15% del capitale mutuato (minimo € 300,00 – massimo € 700,00) 0,10% del capitale mutuato (minimo € 250,00 – massimo € 600,00) 0,15% del capitale mutuato (minimo € 600,00 – massimo € 2.000,00) Non applicabile € 500,00 € 250,00 Non applicabile
Perizia Tecnica iniziale (persone giuridiche): → Mutui ordinari - Clientela Ordinaria - Soci → Mutui edilizi → Mutui in surroga Eventuali Perizie successive alla perizia iniziale: → Mutui ordinari → Mutui edilizi Mutui in surroga	 0,15% del capitale mutuato (minimo € 300,00 – massimo € 2.000,00) 0,10 % del capitale mutuato (minimo € 250,00 – massimo € 1.000,00) 0,15% del capitale mutuato (minimo € 600,00 – massimo € 2.000,00) Non applicabile € 500,00 € 250,00 Non applicabile
Imposta bollo e di registro e ipotecarie (per le operazioni a revoca fino a 18 mesi)	Come da disposizione di legge
Imposta sostitutiva (per le operazioni a revoca superiori a 18 mesi)	Come da disposizione di legge
Spese invio comunicazioni ai sensi di legge	€ 1,00
Garanzie autonome estere	
Importi massimi di commissioni anticipate (su base annua, calcolate per mese o frazione)	
Garanzie autonome estere inferiori a 6 mesi	1,20%
Garanzie autonome estere inferiori a 1 anno	1,80%
Garanzie autonome estere oltre 1 anno	2,00%
Garanzie autonome estere fino a 2 anni (per anno)	2,50%
Garanzie autonome estere oltre 2 anni (per anno)	3,00%
Interessi di mora	Pari al tasso debitore nominale annuo applicato dalla Banca, alla data di ciascun pagamento dalla stessa fatto, agli sconfinamenti in assenza di fido sui conti correnti "ordinari", quale pubblicizzato in conformità alla normativa di tempo in tempo vigente in materia di trasparenza dei servizi bancari. Ciò senza necessità di preventiva costituzione in mora, cui sin da ora espressamente rinunciamo.
Importi massimi di oneri e spese	
Istruttoria: → persone fisiche	 1,00% dell'importo (minimo € 250,00)

Foglio Informativo n. 64

Crediti di Firma

→ persone giuridiche	1,00% dell'importo (minimo € 250,00)
Escussioni: → spese fisse → commissioni intervento	 € 7,75 0,15% con un minimo € 6,71
Imposta bollo e di registro e ipotecarie (per le operazioni a revoca fino a 18 mesi)	Come da disposizione di legge
Imposta sostitutiva (per le operazioni a revoca superiori a 18 mesi)	Come da disposizione di legge
Spese invio comunicazioni ai sensi di legge	€ 1,00
Attestazione di capacità finanziaria a favore di autotrasportatori	
Commissione per il rilascio dell'attestazione	€ 50,00
Commissione annuale	€ 50,00
Spese invio comunicazioni ai sensi di legge	€ 1,00

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

RIMBORSO SPESE PER RICERCHE D'ARCHIVIO	
Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto:	
→ Richiesta documentazione disponibile on line allo sportello	€ 1,10
→ Richiesta documentazione disponibile tramite ricerca d' archivio	€ 5,60

RECLAMI

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - V.le Oceano Indiano 13/C 00144 Roma) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo reclami@roma.bcc.it o tramite posta certificata all'indirizzo 08327.reclami@actaliscertymail.it, che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.

Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario* - Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

GLOSSARIO

Foglio Informativo n. 64

Crediti di Firma

Debitore principale	È la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	È la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
Istruttoria	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Regresso	È il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Spese per chiusura periodica	Spese per ogni conteggio periodico degli interessi, delle commissioni e delle spese.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.